

# Biotestamento, nessuno spazio per l'obiezione di coscienza

di **Gian Luigi Gigli**, Deputato, Professore ordinario di Neurologia

**D**urante il dibattito parlamentare, i sostenitori della legge sul testamento biologico hanno ostinatamente negato che vi fosse bisogno di prevedere la possibilità del ricorso all'obiezione di coscienza. Lo hanno fatto, come possono testimoniare i resoconti del dibattito, perché avrebbe significato ammettere che la legge introduceva di fatto la possibilità dell'eutanasia omissiva da sospensione di cure. Ora che, finalmente, si sono scatenate le proteste da parte di singoli medici e delle istituzioni sanitarie cattoliche, il registro è cambiato e si afferma con disinvoltura che il medico non è affatto obbligato ad assecondare le richieste che non condivide. A volte la bugia è proposta in modo ancora più disinvolto. È quanto ha fatto, per esempio, il Corriere, nel box di sintesi dei contenuti della legge pubblicato martedì 5 dicembre a corredo dell'articolo di Marco Galluzzo, riportando testualmente che la legge "prevede l'obiezione per i medici".

Mi sento di smentire decisamente questa affermazione tranquillizzante. Questa legge appare molto poco rispettosa della libertà di esercizio della professione medica, non solo perché contiene l'assurdo scientifico di legiferare che nutrizione e idratazione assistite sono sempre terapie (e come tali sempre rifiutabili), indipendentemente dal contesto clinico in cui vengono utilizzate. Ancora più grave, infatti, è la previsione per cui "il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo" (art. 1, c. 6).

Rispetto a quest'obbligo, che trasforma il medico da professionista coscienzioso in esecutore meccanico, la possibilità di disattendere le Dat è consentita soltanto "qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica attuale del paziente" oppure "se sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento" (art. 4, c. 5).

Nessuno spazio per l'obiezione di coscienza, dunque. Semmai, nelle condizioni di perdita di coscienza sopravvenute acutamente, come traumi cranici o ictus cerebrale, che possono evolvere

verso la morte o verso il completo recupero funzionale, ma che prevedono la possibilità di evolvere spesso verso condizioni di grave disabilità permanente, la legge comporta per questo tipo di pazienti un concreto rischio di abbandono terapeutico per esigenze di medicina difensiva. Infatti, nelle situazioni di emergenza o di urgenza è previsto che il medico assicuri le cure necessarie “nel rispetto della volontà del paziente”, cioè di quanto contenuto nelle Dat (art. 1, c. 7). È evidente che di fronte alla prospettiva di una probabile denuncia per invalidità sopravvenute al mancato rispetto delle disposizioni anticipate, i medici tenderanno a rispettare le Dat pedissequamente, con il rischio di mettere in pericolo la vita anche dei pazienti che con un più deciso intervento sarebbero sopravvissuti all'evento acuto in condizioni di benessere o di invalidità accettabile.

L'unica possibilità di rifiutarsi di eseguire quanto richiesto dal paziente è consentita per il medico se il paziente esige trattamenti “contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”, ma questo non ha nulla a che fare con l'obiezione di coscienza. Ad esclusione di ciò, il medico che rispetta la volontà del paziente “è esente da responsabilità civile o penale” (art. 1 c. 6), confermando implicitamente che la legge intende aggirare quanto attualmente previsto dal codice penale sull'istigazione al suicidio e sull'omicidio del consenziente, prevedendo l'impunità dell'eutanasia omissiva. Solo così, infatti, possono essere definite condotte volte ad accelerare la fine per denutrizione e disidratazione di pazienti che non stavano morendo per la loro malattia.

Un'ultima annotazione riguarda le strutture sanitarie caratterizzate da idealità che le porterebbero a non applicare norme da cui possa derivare la volontaria anticipazione della morte del paziente. Con questa legge illiberale anche ospedali cattolici come il Bambin Gesù, l'Ospedale di Padre Pio, il Policlinico Gemelli e tanti altri saranno costretti a venir meno all'ispirazione fondativa e alla propria etica istituzionale. All'articolo 1, comma 9 si prevede infatti che anch'essi, al pari delle strutture sanitarie pubbliche, sono obbligati ad applicare la nuova legge.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito al crescere dell'apprensione di importanti strutture sanitarie cattoliche. Significativa in particolare quella del Cottolengo.

È auspicabile che anche la Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici (FNOMCeO) voglia reagire con forza ai contenuti profondamente illiberali di questa legge che nega al medico la possibilità di agire nella sua professione senza venir meno al giuramento di Ippocrate e alla sua libertà di coscienza.